



# COMUNE DI VIAREGGIO

Provincia di Lucca

## ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL 14/02/2023

OGGETTO: QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE - INDICE DI CRITICITÀ PER LA QUALITÀ DELL'ARIA CON VALORE 2. PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO DELLE POLVERI SOTTILI PM10. LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE. PERIODO VA

### IL SINDACO

**Vista** la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

**Visto** il Decreto legislativo n°155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

**Vista** la Legge regionale n° 9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio regionale n° 44 del 25.06.2008 “Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria”;

**Vista** la Legge 23.12.1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio sanitario nazionale” ed in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia sanitaria;

**Visto** il D.lgs. 31.03.1988, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, e in

particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia sanitaria;

**Vista** la Deliberazione della Giunta regionale n° 22 del 17.01.2011 "L.R. 9/2010 art.2, comma 2, lettera g) – Definizione delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico: criteri per l'attivazione dei provvedimenti e modalità di gestione”;

**Vista** la Deliberazione della Giunta regionale n° 964 del 12.10.2015 "Nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, nuova struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e adozione del programma di valutazione ai sensi della L.R. 9/2010 e del D.lgs. 155/2010;

**Considerato** che la Regione Toscana, con atto deliberativo n. 1182 del 09/12/2015 ha individuato le aree a rischio di superamento dei valori limite della qualità dell'aria per le polveri sottili e per gli ossidi di azoto, tra le quali è inserita anche l'area del territorio del Comune di Viareggio;

**Preso atto** che le centraline di riferimento per l'area a rischio di superamento denominata "Area Versilia", sono ubicate nel territorio comunale di Viareggio (centralina: LU-Viareggio), così come indicato nell'Allegato 1 della DGRT n. 1182 del 09/12/2015;

**Considerato** che per i Comuni inseriti nell'elenco delle aree a rischio, devono prevedere anche gli interventi contingibili, di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 12, della L.R. 9/2010, da adottare al fine di limitare il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e la durata degli stessi, così come indicato nell'art. 13 comma 3 della L.R. 9/2010;

**Considerato** che, al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, il Sindaco, quale autorità competente alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 9/2010, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento;

**Visto** il Piano di Azione Comunale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, approvato con la deliberazione del Commissario Prefettizio n.34 del 07.09.2016, con il quale vengono individuati sia gli interventi strutturali ritenuti idonei a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti, che quelli contingibili da applicarsi nelle situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge;

**Vista** la DGR 814 del 01/08/2016 "L.R. 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria-ambiente. Aggiornamento linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione Comunale (PAC) e modalità di attivazione interventi contingibili e urgenti. Revoca DGR 959/2011”;

**Considerato** che al par. 5 dell'allegato A la suddetta DGRT n. 814/2016 prevede che gli interventi contingibili e urgenti previsti dai PAC dovranno essere suddivisi in due moduli di azione crescente, il primo legato al valore dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) pari ad 1, il secondo legato all'indice di criticità della qualità dell'aria (ICQA) pari a 2.

**Vista** l'Ordinanza del Sindaco n. 132 del 26/10/2022, con la quale è stato ordinato il rispetto delle disposizioni presenti nell'Ordinanza 694/2010 e vigenti sul territorio comunale relativamente all'obbligo di circolazione nel rispetto del Codice della Strada nonché l'obbligo di spegnimento dei veicoli in sosta in linea alle disposizioni presenti nel Codice della Strada ed è stata invitata la cittadinanza all'adozione di comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato, quali, a titolo di esempio, il contenimento dei consumi energetici e l'uso preferenziale di mezzi di trasporto pubblico nel periodo 01/11/2022 – 31/03/2023, quale azione strumentale nell'ambito dell'indice di criticità per la qualità dell'aria (ICQA) pari ad 1;;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n.694 del 1.10.2010 relativa alla limitazione alla circolazione, con particolare riferimento all'elenco delle strade ivi riportato;

**Vista** l'Ordinanza Sindacale n. 690 del 23.11.2011 che integra la zona di limitazione alla circolazione stradale predisposta nella Ordinanza Sindacale n.694 del 1.10.2010, con particolare riferimento alla zona di Torre del Lago;

**Dato atto** che, nel caso in cui si verificano le condizioni di criticità indicate nell'Allegato B della DGR 814/2016 (Valore ICQA 2), devono essere adottati, a mezzo specifica ordinanza del Sindaco, ulteriori provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'Allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016 (Modulo 2);

**Vista** la comunicazione pervenuta da parte di ARPAT in data 14/02/2023 con la quale viene segnalato che si sono verificate le condizioni per l'attribuzione del **valore 2** all'Indice di Criticità per la Qualità dell'aria (ICQA) secondo quanto previsto dalla Delibera Giunta Regionale n. 814/2016, in quanto:

- Sono stati rilevati 4 superamenti del valore limite per la media giornaliera del PM10 negli ultimi 7 giorni.
- Si prevedono 3 giorni con condizioni meteo critiche.
- Il livello dell'ICQA determinato è 2.

e che pertanto è necessario procedere all'adozione dei provvedimenti di cui al Modulo 2, Allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016;

Vista la Legge regionale 2 agosto 2021, n. 26 Ulteriori misure urgenti per il conseguimento dei valori limite giornalieri per il materiale particolato PM10, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente. Modifiche alla l.r. 74/2019 che limita l'uso di generatori di calore alimentati a biomasse con classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle" (...) nei comuni in cui non è rispettato il valore limite delle concentrazioni relativo al materiale particolato (PM10) previsto dal d.lgs. 155/2010;

Ritenuto quindi di dover attivare immediatamente i provvedimenti contingibili previsti dalla normativa regionale ed inseriti nel Piano di Azione Comunale del Comune di Viareggio, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 351/1999 coerentemente con le disposizioni della legge regionale n.9/2010;

**Ritenuto opportuno che il provvedimento ordinatorio previsto dal Piano di Azione Comunale del Comune di Viareggio, nel caso di raggiungimento del valore 2 dell'indice di elevata criticità" (ICQA) debba avere durata pari a 5 giorni;**

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

#### **ORDINA**

a partire dalle ore 23:59 del giorno 14/02/2022 e sino alle ore 23:59 del giorno 19/02/2022, al fine di ridurre la concentrazione media giornaliera per il parametro polveri sottili PM10, il rispetto di quanto segue:

- A. Il periodo giornaliero consentito per il funzionamento degli impianti di riscaldamento, alimentati a gasolio e a biomassa di cui al punto C seguente, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, scuole di ogni ordine e grado e relativi impianti sportivi, viene ridotto da 12 ore a 10 ore;**
- B. È fatto obbligo di spegnimento dei motori dei veicoli in caso di sosta prolungata degli stessi.**
- C. L'utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico è ammesso solo tramite impianti ad alta efficienza (superiore a tre stelle), fatte salve le abitazioni dove non siano presenti**

**sistemi alternativi di riscaldamento;**

**D. È vietata l'accensione di fuochi ed abbruciamenti, per qualsiasi ragione, all'aperto;**

**E. È vietata la circolazione sulle strade inserite all'interno del perimetro formato dalle vie di seguito elencate:**

Maria - Ponte di Pisa - via Coppino nel tratto Pisano/Burlamacchi - via N. Pisano - via Vera Vassalle - via dei Lecci nel tratto via Guidicciona/via Parri - via Falcone e Borsellino - Cavalcavia Arcobaleno - via Aurelia sud tratto Comparini/Cavalcavia Arcobaleno - via Comparini tratto Fosso Guidario/via Aurelia sud compresa - via Aurelia nord tratto M.PoIo/Cavalcavia Barsacchi - Cavalcavia Barsacchi - via Monte Matanna, Rotatoria Petri - via Monte Sella - via della Gronda tratto M.Sella/via Consorziale via Consorziale tratto Gronda/Platani - via dei Platani - via della Portichina tratto Platani/Pioppi - via dei Pioppi tratto Porticina/Montramito linea immaginaria posta a mare della variante SS1 nel tratto tra Canale Burlamacca e linea FS Viareggio/Lucca.

Torre del Lago: area compresa tra Viale Marconi, Cavalcavia Arcobaleno, Statale 1 Aurelia, via Giovanni XXIII.

**alle categorie di veicoli indicati nella tabella seguente:**

|  |   |
|--|---|
| <b>Autovetture benzina<br/>Euro 0 e Euro 1</b>   | <i>A titolo non esaustivo:</i><br>Autovetture M1 <b>non omologate</b> secondo la Dir. 91/441/CEE e successive   |
| <b>Autovetture diesel<br/>Euro 0 e Euro 1</b>    | <i>A titolo non esaustivo:</i><br>Autovetture M1 diesel <b>non omologate</b> secondo la Dir. 91/441/CEE - 91/542/CEE punto 6.2.1.A - 93/59/CEE oppure omologate ai sensi delle direttive da 91/542/CEE punto 6.2.1.B - 94/12/CE - 96/1/CE - 96/44/CE - 96/69/CE |
| <b>Autovetture diesel<br/>Euro 2</b>             | <i>A titolo non esaustivo:</i><br>Autovetture M1 diesel <b>non omologate</b> secondo la Dir. 98/69/CE e successive  |
| <b>Autovetture diesel<br/>Euro 3</b>             | <i>A titolo non esaustivo:</i><br>Autovetture M1 diesel <b>non omologate</b> secondo la Dir. 98/69/CE B e successive  |
| <b>Veicoli commerciali<br/>diesel<br/>Euro 2</b> | <i>A titolo non esaustivo:</i><br>Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c,d con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 98/69/CEE e successive                                       |

|  |   |
|--|---|
| <b>Veicoli commerciali diesel Euro 2</b> | <i>A titolo non esaustivo:</i><br>Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d, h, I con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 1999/96/CEE e successive |
|--|---|

Sono esonerati dal divieto di circolazione i seguenti veicoli:

1. Veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile per motivi di servizio;
2. Veicoli delle Pubbliche Assistenze, Misericordia, Croce Rossa Italiana limitatamente per i servizi essenziali e urgenti e veicoli della Guardia Medica;
3. Veicoli adibiti all'igiene urbana;
4. Veicoli al servizio delle persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della strada;
5. Veicoli utilizzati per trasporto di persone che si rechino presso le strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie ed analisi programmate in possesso di relativa certificazione medica;
6. Veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
7. Veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
8. Veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
9. Veicoli diesel che sono stati dotati di dispositivo anti-particolato omologato;
10. Veicoli storici, intesi ai sensi dell'art. 60 del Codice della Strada, purché in possesso dell'Attestato di Storicità o del Certificato di Identità/Omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo ed esibito a richiesta delle
11. Autorità preposte al controllo;
12. Veicoli impegnati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione;

### **INCARICA**

La Polizia Municipale, gli organi di Polizia Stradale ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

### **INFORMA**

La cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito del Comune di Viareggio e mediante avviso sui quotidiani locali.

## **AVVERTE**

Che i contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

**IL SINDACO**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Viareggio. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GIORGIO DEL GHINGARO in data 14/02/2023